



CORTE d'APPELLO di TORINO
SEZIONE 1^a civile - Volontaria Giurisdizione

La Corte d'Appello in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Emanuela Germano Cortese	Presidente
dott. Tiziana Maccarrone	Consigliere
dott. Gian Andrea Morbelli	Consigliere Rel.

nel procedimento di reclamo iscritto _____ giur. promosso da:

_____ con il patrocinio dell' _____ elettivamente
domiciliato presso il suo studio in _____

avverso il decreto 28 gennaio 2021 pronunciato dal tribunale di Cuneo, ha emesso il seguente

DECRETO

La Corte,

premesso che:

con ricorso depositato l'11 febbraio 2021 _____ ha proposto reclamo ex artt. 26 e 143, secondo comma, l.f. avverso il decreto ex art. 143, primo comma, l. cit., emesso il 28 gennaio 2021 e comunicato il 2 febbraio successivo, con cui il tribunale di Cuneo ha respinto il ricorso presentato dall' _____ per ottenere il beneficio dell'esdebitazione; il ricorso era stato depositato successivamente alla chiusura del fallimento del ricorrente, in qualità di socio illimitatamente responsabile de _____ disposta dal tribunale di Cuneo con decreto del 3 luglio 2020; nessuno dei creditori si è costituito nella presente fase di impugnazione nonostante la rituale notifica dell'atto di reclamo;

il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione proposta;

all'udienza del 1° giugno u.s., all'esito della trattazione scritta della causa disposta per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, la Corte ha trattenuto la causa a riserva,

Pagina 1

formula le seguenti

osservazioni:

1. Con il provvedimento reclamato il tribunale di Cuneo ha respinto il ricorso proposto dall' sostenendo che:

- la massa attiva realizzata è stata di €. 118.423,81 a fronte di un passivo di €. 1.023.295,23, pari – quindi – a circa l'11% dei crediti totali;

- l'attivo ha consentito di pagare i soli creditori privilegiati (tranne uno, soddisfatto al 50%), per complessivi €. 41.295,38, restando incapienti per oltre l'80% i creditori ipotecari e nella misura del 99,32% quelli chirografari i quali, con l'importo complessivo di €. 628.498,70, costituivano la maggior entità dei crediti concorsuali;

- l'attivo di pertinenza del socio è stato pari ad €. 2.049,35 sul totale dell'attivo realizzato di €. 118.423,81, sicchè l'apporto del predetto al soddisfacimento dei debiti della società è stato irrisorio, per non dire inesistente;

- il disposto dell'art. 142, secondo comma, l.f., nella parte in cui fa indistintamente riferimento ai creditori concorsuali, esclude la possibilità di riconoscere l'esdebitazione allorchè un soddisfacimento, ancorchè parziale ma comunque significativo, non sia stato ottenuto da ogni categoria creditoria – circostanza insussistente nel caso in esame, in cui non sono stati praticamente soddisfatti non solo i creditori chirografari ma solo in parte anche quelli ipotecari;

- tale interpretazione non sarebbe inficiata dalla recente sentenza resa da Cass. civ., S.U., n. 24215/2011, secondo la quale *l'art. 142, co. 2, l.f. deve essere interpretato nel senso che, per la concessione del beneficio dell'esdebitazione, non è necessario che tutti i creditori concorsuali siano soddisfatti almeno parzialmente, bensì è sufficiente che almeno parte dei creditori sia stata soddisfatta, essendo invero rimesso al prudente apprezzamento del giudice accertare quando la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesta per il riconoscimento del beneficio;*

- nel caso in esame, infatti, *“l'esiguità dei versamenti effettuati a favore dei creditori, rispetto alla somma complessivamente dovuta, ... non può comunque integrare quella parzialità di pagamenti richiesta dalla legge per il riconoscimento del beneficio, nel senso indicato dalla pronuncia della Suprema Corte”.*

2. In contrario il reclamante sostiene quanto segue:

Pagina 2

a. nel caso di fallimento del socio dichiarato in estensione, l'esdebitazione può essere concessa a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale irrisoria; la valutazione dell'irrisorietà è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, il quale però non può considerare a tal fine quanto sia stato possibile soddisfare con la liquidazione dell'attivo del solo fallimento individuale;

b. secondo quanto disposto dalla Suprema Corte e da questa stessa Corte d'Appello, per concedere il beneficio dell'esdebitazione non è necessario il soddisfacimento, ancorchè parziale, di *tutte* le categorie di creditori;

c. nella specie, il pagamento dell'11,57% del passivo non può considerarsi irrisorio, anche avuto riguardo alla tipologia dei crediti soddisfatti: in particolare i lavoratori, gli artigiani e tutti gli altri creditori privilegiati sono stati interamente soddisfatti e quelli ipotecari in misura pari a circa il 20% dei rispettivi crediti;

d. il tribunale ha omesso di riferire se, ed in quale misura, possa interferire sulla richiesta di esdebitazione la condotta del debitore prima del fallimento e nel corso della procedura.

3. Il reclamo è fondato, per le considerazioni che seguono.

Il beneficio dell'esdebitazione può essere concesso soltanto ove sussistano, *congiuntamente*, il presupposto soggettivo di cui al primo comma e quello oggettivo di cui al secondo comma dell'art. 142 l.f.. Il tribunale non ha contestato la sussistenza del primo requisito, sul quale è stata all'evidenza data valutazione positiva, né ad alcun ulteriore obbligo motivazionale poteva considerarsi tenuto sotto questo profilo.

Il motivo di impugnazione esposto sub 2.a. si fonda sulla recente pronuncia di Cass. civ., sez. 6-1, ord. n. 16263/2020, espressamente richiamata nel reclamo, a mente della quale *l'ambito soggettivo dell'esdebitazione, per quanto circoscritto dall'art. 142 l.fall. al fallito persona fisica, deve essere riferito anche al socio illimitatamente responsabile di una società, fallito in estensione. Ne consegue che, al fine di valutare il presupposto di cui al comma 2, ossia l'avvenuto soddisfacimento almeno in parte dei creditori concorsuali, occorre considerare che tali sono, per il socio fallito in estensione, anche e necessariamente quelli della società, in quanto, pur rimanendo distinte le diverse procedure, il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per intero anche nel fallimento dei singoli soci.* Pertanto, la circostanza, evidenziata nel provvedimento impugnato, secondo cui l'attivo di pertinenza del socio pari ad €. 2.049,35 sul totale dell'attivo realizzato di €. 118.423,81, ha dato un apporto al soddisfacimento dei debiti della società fallita *irrisorio, per non dire inesistente*, non è in sé determinane al fine di escludere il socio dal beneficio dell'esdebitazione.

Pagina 3

Cass. civ., S.U., n. 24214/2015, richiamata nel provvedimento impugnato, non richiede che siano soddisfatte, ancorchè parzialmente, tutte le categorie di creditori (privilegiati, ipotecari e chirografari) ed il principio di diritto in essa espresso è stato ripreso da Cass. civ., sez. 6-1, ord. n. 9564/2012; sez. 1, sent. n. 9767/2012; sez. 1, sent. n. 16620/2016; sez. 1, ord. n. 7550/2018.

A tale insegnamento, che ormai costituisce *jus receptum*, questa Corte d'Appello ha già aderito in passato, ritenendolo condivisibile (cfr. Corte d'Appello di Torino, 4 dicembre 2017), e ad esso intende dare continuità in questa sede.

Nell'ordinanza n. 7550/2018, cit., la Suprema Corte ha precisato che *in tema di esdebitazione, la valutazione del presupposto di cui al comma 2 dell'art. 142 l.fall. (per il quale tale beneficio non può essere concesso "qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali"), pur rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, deve essere operata secondo un'interpretazione coerente con il "favor debitoris" che ispira la norma, sicché, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1, il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria.*

In quest'ottica, il pagamento integrale di tutti i creditori privilegiati, di quelli ipotecari nella misura del 20% circa e, ancorchè in misura molto modesta, di quelli chirografari, con un soddisfacimento di oltre l'11% dei crediti totali (cfr. relazione ex art. 143 del curatore, prodotta dal reclamante quale doc. 10), ancorchè indubbiamente modesto non può in alcun modo considerarsi *irrisorio*, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte.

4. In accoglimento del reclamo vanno quindi dichiarati inesigibili nei confronti di [redacted] i debiti concorsuali non integralmente soddisfatti in sede di riparto all'interno del fallimento dichiarato con sentenza n. 1/2009 del tribunale di Saluzzo, chiuso con successivo decreto del tribunale di Cuneo in data 3 luglio 2020.

5. Con separato decreto si provvede in merito alla liquidazione dei compensi a favore del difensore dell' [redacted], ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

PqM

dichiara inesigibili, nei confronti di [redacted] i debiti concorsuali non integralmente soddisfatti in sede di riparto all'interno del fallimento dichiarato con sentenza n. 1/2009 del tribunale di Saluzzo e chiuso con successivo decreto del tribunale di Cuneo in data 3 luglio 2020.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 1° giugno 2021.

Il Presidente
dott. Emanuela Germano Cortese

Pagina 5